

COMMISSIONE IV
FINANZE E TESORO

IX.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 25 NOVEMBRE 1953

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CASTELLI AVOLIO

INDICE	PAG.	PAG.
Sull'ordine dei lavori:		
PIERACCINI	85	ARCAINI 101
ZOTTA, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	86	ZOTTA, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> 102, 103
PRESIDENTE	86	PIERACCINI 102
Proposta di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):		Disegno di legge (<i>Rinvio della discussione</i>):
CAPPUGI: Trasformazione in aumento dell'assegno perequativo o dell'indennità di funzione dell'assegno personale previsto dai commi 2° e 3° dell'articolo 1 della legge 8 aprile 1952, n. 212, recante revisione del trattamento economico dei dipendenti statali. (38)	86	Regolazione dei risultati di gestione relativi alle importazioni dall'Argentina di carne e di strutto. (155) 103
PRESIDENTE 86, 88, 90, 92, 94		PRESIDENTE 103
FERRERI PIETRO, <i>Relatore</i> 86, 92, 93, 94		Votazione segreta:
PIERACCINI 88, 89, 90		PRESIDENTE 103
CAPPUGI 89, 91, 93		
ANGIOY 90		
ZOTTA, <i>Sottosegretario di Stato per il Tesoro</i> 90, 93		
ROSINI 92		
Disegno di legge (<i>Discussione e rinvio</i>).		
Regolazioni finanziarie connesse con le integrazioni di prezzo sul bilancio dello Stato per i generi alimentari (154)	96	La seduta comincia alle 9.
PRESIDENTE 96, 98, 103		TROISI, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della seduta precedente.
TROISI, <i>Relatore</i> 96, 100		(È approvato).
SULLO 97, 99		Sull'ordine dei lavori.
CAVALLARI VINCENZO 98, 99		PIERACCINI. Mi permetto rammentare all'onorevole Presidente che nella precedente seduta si era rimasto d'accordo di porre all'ordine del giorno di oggi il disegno di legge «Miglioramenti a favore dei pensionati delle Casse di previdenza per le pensioni agli impiegati ed ai salariati degli enti locali amministrati dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro» (157), ma con rammarico debbo osservare che il provvedimento medesimo non figura all'ordine del giorno della seduta odierna.
SABATINI 99, 103		
FERRERI PIETRO 100, 103		
DUGONI 101, 102		

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 NOVEMBRE 1953

ZOTTA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Desidererei anch'io che il disegno di legge dianzi citato dall'onorevole Pieraccini fosse esaminato con sollecitudine.

PRESIDENTE. Debbo far presente all'onorevole Pieraccini che non ho potuto inserire nell'ordine del giorno di questa seduta il disegno di legge n. 157, relativo ai pensionati delle Casse di previdenza amministrata dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza, non essendo ancora pervenuto il parere della I Commissione permanente (Interni).

Sarà mia cura di sollecitare in tal senso il presidente della I Commissione permanente. Vuol dire che se tale parere non giungerà in questi giorni, porrò senz'altro il provvedimento all'ordine del giorno della prossima seduta della nostra Commissione.

Se nessuno ha osservazioni da fare, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Discussione della proposta di legge del deputato Cappugi: Trasformazione in aumento dell'assegno perequativo o dell'indennità di funzione dell'assegno personale previsto dai commi 2° e 3° dell'articolo 1 della legge 8 aprile 1952, n. 212, recante revisione del trattamento economico dei dipendenti statali. (38).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge del deputato Cappugi: Trasformazione in aumento dell'assegno perequativo o dell'indennità di funzione dell'assegno personale previsto dai commi 2° e 3° dell'articolo 1 della legge 8 aprile 1952, n. 212, recante revisione del trattamento economico dei dipendenti statali.

Di questa proposta di legge si è parlato nella precedente seduta del 18 novembre 1953, senza peraltro entrare nel merito. Prego il relatore, onorevole Ferreri, di voler riferire sulla proposta di legge medesima.

FERRERI PIETRO, *Relatore*. Onorevoli colleghi, la proposta di legge in esame, per quanto riguarda la Camera dei deputati, riproduce l'analoga proposta di legge del deputato Cappugi n. 2720 della precedente legislatura che fu approvata sul finire della legislatura stessa. Con questo provvedimento, vivamente atteso da tutti gli impiegati dello Stato e soprattutto dagli impiegati dei gradi minori, si vuole rimediare ad una incompletezza della legge 8 aprile 1952, n. 212, con la quale si miglioravano le condizioni economiche dei dipendenti dello Stato.

Nella discussione svoltasi in Assemblea, la Camera approvava, come criterio generale, che tutti i dipendenti dello Stato avessero un aumento minimo netto di 2.000 lire mensili. Fu approvata di conseguenza una disposizione intesa ad istituire un assegno personale in modo che tutti i dipendenti - per i quali l'aumento o dell'assegno perequativo o delle altre indennità particolari non avesse permesso di arrivare al minimo di duemila lire mensili, - potessero fruire almeno di tale beneficio.

Tuttavia in sede di applicazione pratica di questo principio si sono riscontrati degli inconvenienti.

Primo inconveniente. L'assegno personale, per sua natura, è da ritenersi riassorbibile dagli aumenti che il personale fruisce o per effetto della promozione o per effetto di scatti nel medesimo grado. Cosicché la norma che la Camera dei deputati aveva accettato, di concedere cioè un aumento minimo di duemila lire mensili, veniva ad essere frustrata almeno per gli impiegati che successivamente avessero avuto un miglioramento per effetto di uno scatto di stipendio o di una promozione nel grado.

Secondo inconveniente. Il dettato della disposizione di legge era così formulato che non permetteva di trattare ugualmente gli impiegati che già prestavano servizio al 30 giugno 1951 rispetto a quelli che venivano assunti successivamente. Ciò perché sembrò, stando al dettato della legge, che i benefici che si andavano ad elargire fossero limitati agli impiegati effettivamente in servizio alla data del 30 giugno 1951 e non « a partire » dal 30 giugno 1951, cioè per quelli che in quel momento fossero in servizio e per gli altri che successivamente fossero assunti.

Il Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - ha aderito al provvedimento in esame perché riconosce che questo riproduce lo spirito degli accordi presi prima di giungere a quel voto del Parlamento e contiene in sostanza la condizione tacita con la quale la Camera aveva approvato quell'emendamento; vi ha aderito anche per una ragione particolare in quanto dice che, accogliendo la proposta di legge dell'onorevole Cappugi, noi verremmo ad eliminare un'altra voce del ginepraio delle indennità riconosciute agli impiegati dello Stato, perché, per lo meno, sparisce la voce dell'assegno *ad personam*.

Questo è lo scopo del provvedimento. Come si raggiunge? Modificando le tabelle, che erano state allegate alla legge 11 apr-

le 1950, n. 130, a decorrere dal 1° luglio 1951; di modo che, aggregando questo aumento all'assegno perequativo, gli si toglie la qualifica di assegno *ad personam* riassorbibile. Inoltre si stabilisce la decorrenza dal 1° luglio 1951, cosicché il beneficio va a quelli in servizio dal 1° luglio 1951 e a quelli che, successivamente a tale data, fossero chiamati a prestare la loro opera alle dipendenze dello Stato.

Devo dire che il provvedimento è atteso perché in molti uffici si è creato uno stato di incertezza da quando è stata approvata la legge 8 aprile 1952, n. 212, giacché, essendosi determinata la convinzione che quell'aumento minimo dovesse essere dato in ogni caso e quindi non si dovesse trattare questo assegno *ad personam* come sottoposto a quelle incertezze a cui ho fatto cenno, essendosi formata questa convinzione — dico — qualche ufficio ha effettivamente corrisposto l'aumento ai dipendenti. Senonché, tardando l'approvazione della presente proposta di legge, gli uffici non vollero più assumersi la responsabilità dell'accenata corresponsione. Così è capitato che non solo taluni uffici hanno sospeso di corrispondere tali miglioramenti, ma hanno addirittura cominciato a recuperare l'aumento già versato in precedenza, non essendosi voluti assumere una troppo ampia responsabilità.

Questo ho voluto accennare per dimostrare, come sia veramente provvida e urgente la iniziativa dell'onorevole Cappugi e per indicare quali sono le ragioni per le quali dovremmo dare la nostra sollecita approvazione.

Devo far presente inoltre che il Governo ha preso spunto dalla presentazione di questa proposta di legge per suggerire alla nostra Commissione qualche altra lieve rettifica onde eliminare inconvenienti che erano sorti nell'applicazione della citata legge n. 212.

Si tratta di modifiche di piccola entità, per cui credo che la Commissione debba dare la sua approvazione. Era capitato, per esempio, che al personale insegnante delle scuole medie di grado VIII di gruppo *B* e al personale di ruolo ispettivo, direttivo ed insegnante delle scuole elementari, la suddetta legge n. 212 del 1952 avesse riconosciuto un aumento di lire 900 mensili sull'indennità di studio.

Il Ministero del tesoro — Ragioneria generale dello Stato —, ripeto, si è preoccupato di consolidare tale aumento, indipendentemente da quello minimo di lire duemila, dato a tutti i dipendenti dello Stato.

A questo riguardo il Ministero del tesoro propone un emendamento — che faccio mio —

con il quale dopo il primo comma dell'articolo 1 dovrebbero essere inseriti questi altri due commi:

« A decorrere dalla stessa data è aumentata di lire 900 mensili lorde l'indennità di studio spettante al personale insegnante di grado VIII di gruppo *B* ed al personale di ruolo ispettivo, direttivo ed insegnante delle scuole elementari ».

« Con effetto dal 1° luglio 1951 sono abrogati il secondo e il terzo comma dell'articolo 1 e l'articolo 13 della legge 8 aprile 1952, n. 212 ».

All'articolo 2 il provvedimento, per altro personale dello Stato, fa una rettifica dell'assegno suppletivo che è il corrispettivo dell'assegno perequativo che godono alcuni impiegati civili e quelli militari, i quali hanno, come ho detto, un assegno suppletivo che è anche di importo maggiore dell'assegno perequativo. In definitiva non si fa altro che accogliere il principio dell'articolo 1, applicandolo al personale militare.

Il Ministero del tesoro — Ragioneria generale dello Stato — solleva poi altre due questioni.

La prima riguarda l'articolo 14 della legge 8 aprile 1952, n. 212, con il quale, fra l'altro, è stato abrogato l'articolo 10 del decreto legislativo 21 novembre 1945, n. 722, che istituiva la indennità di carovita. È stato osservato che l'intenzione del legislatore è da ritenere che sia stata quella di abrogare soltanto l'ultimo comma di detto articolo.

Infatti il primo comma di detto articolo 10 stabilisce che in caso di cumulo di impieghi consentito dalle vigenti disposizioni spetta una sola indennità mensile di carovita. Non sarebbe perciò giustificato modificare il criterio posto con il detto primo comma, ammettendo in sostanza la corresponsione di più trattamenti per indennità di carovita a favore di una medesima persona, dato che tale indennità ha carattere alimentare e tiene conto degli oneri familiari indipendentemente dalla posizione di impiego.

Il secondo comma dell'articolo 10 non era necessario che fosse abrogato in quanto la disposizione prevista è stata via via aggiornata — con la successiva elevazione dei limiti ivi indicati — in occasione dei vari provvedimenti di carattere generale comportanti miglioramenti economici al personale statale, nonché con il primo comma dello stesso articolo 14 già citato.

La seconda questione riguarda il caso di dipendenti dello Stato che sono titolari di

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 NOVEMBRE 1953

pensioni di guerra o di pensionati ordinari che sono titolari di pensioni di guerra.

In questi casi, l'indennità di caropane veniva corrisposta, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 6 maggio 1947, n. 433, una volta sola e precisamente: per il personale in attività di servizio, titolare anche di pensione di guerra, in relazione al rapporto di impiego; per i pensionati ordinari, titolari anche di pensioni di guerra, in relazione alla pensione di importo più elevato, che è quasi sempre la pensione ordinaria.

In seguito al conglobamento dell'indennità di caropane nel carovita per il personale in attività di servizio e nel caroviveri per i pensionati ordinari, gli interessati potrebbero chiedere la corresponsione del caropane quali pensionati di guerra, non avendovi più titolo nella loro qualità di impiegati o di pensionati ordinari.

Ora è evidente, dice sempre il Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - che in tali casi il caropane non deve essere corrisposto quale accessorio della pensione di guerra, atteso che, pur non venendo più pagato come tale agli impiegati e pensionati ordinari, sostanzialmente viene fruito dagli interessati mediante il sopraccennato conglobamento.

Così il Ministero suddetto - Ragioneria generale dello Stato - propone il seguente emendamento che faccio mio:

« È abrogato l'ultimo comma dell'articolo 10 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722 ».

Ad evitare poi il secondo inconveniente cui ho accennato e al fine di risolvere il problema anche per i magistrati, il Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - suggerisce quest'altro emendamento aggiuntivo che pure faccio mio:

« Alle categorie di personale in attività o in quiescenza per le quali, ai sensi della legge 8 aprile 1952, n. 212, l'indennità di caropane di cui al decreto legislativo 6 maggio 1947, n. 433, e successive modificazioni, è stata assorbita in altri assegni e soppressa come emolumento a sé stante, l'indennità medesima non compete per nessun altro titolo dalla stessa data dalla quale ha avuto effetto la citata legge n. 212.

La norma di cui al precedente comma si applica anche al personale in attività e in quiescenza, di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392, dalla data della quale detta legge ha avuto effetto ».

Rammento che la legge 24 maggio 1951, n. 392, concerne il trattamento economico dei magistrati.

In vista dell'urgenza del provvedimento, delle circostanze in cui lo stesso provvedimento era già stato approvato e soprattutto della sua intrinseca utilità, mi permetto di raccomandarne l'approvazione.

Aggiungo che l'onorevole Pieraccini ha presentato il seguente emendamento: « Le stesse disposizioni di cui all'articolo 1 sono applicate, ove sia necessario, agli stipendi dei segretari provinciali e comunali.

Le province, i comuni e le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza sono autorizzati ad applicare nei confronti del personale misure analoghe a quelle stabilite dall'articolo 1 della presente legge ».

Debbo dire che le disposizioni cui si riferisce l'emendamento sono già in tutte le leggi che riguardano il personale degli enti pubblici. Gli aumenti ai dipendenti dello Stato sono sempre stati estesi ai segretari provinciali e comunali, e cautamente l'emendamento dice: « ove sia necessario », cioè ove trovi possibilità di applicazione la proposta Cappugi. Infine, a togliere ogni possibilità di diversa interpretazione l'onorevole Pieraccini ha voluto che fosse precisata l'autorizzazione agli enti ed istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza di far beneficiare i propri dipendenti delle stesse disposizioni di cui all'articolo 1.

Su tale emendamento esprimo parere favorevole.

Aggiungo infine che la I Commissione permanente (Interni), chiamata ad esprimere il proprio parere sulla proposta di legge in esame nella seduta del 7 ottobre 1953, ha espresso su di essa parere favorevole.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

PIERACCINI. Questa proposta di legge trova me e i colleghi del settore politico, al quale appartengo, favorevoli. È una questione che si trascina da molto tempo e che la Camera dei deputati aveva già affrontato verso la fine della scorsa legislatura e che è assolutamente necessario risolvere, per eliminare una palese ingiustizia, in quanto le interpretazioni che erano state date alla legge n. 212 del 1952 sui miglioramenti economici ai dipendenti statali praticamente annullavano il voto che il Parlamento aveva formulato perché gli aumenti della legge medesima ammontassero ad almeno due mila lire.

Però in questa proposta di legge debbo riscontrare due difetti: 1°) l'assegno *ad per-*

sonam che va a far parte dell'assegno perequativo non è pensionabile; cosicché sia pure per una non grande somma viene a togliersi una parte che secondo il mio modo di vedere era implicita nel voto approvato dal Parlamento; 2°) l'assegno *ad personam* andando ad aumentare l'assegno perequativo, ne consegue che tutti i dipendenti dei ministeri finanziari, che godono dei diritti casuali, nei gradi inferiori subiscono una netta decurtazione di stipendio, perché l'assegno perequativo non è cumulabile con i diritti casuali. Non so come possiamo accettare tranquillamente questo fatto. Si tratta di una questione molto delicata e grave, perché se ammettiamo che questa parte venga data come assegno perequativo, si viene a violare il principio della non cumulabilità che finora abbiamo tenuto fermo con i diritti casuali. Però tutto sommato e visto che la materia dei diritti casuali, con il messaggio del Presidente della Repubblica, è ormai matura per una definitiva sistemazione, credo che si potrebbe, in attesa di tale definitiva sistemazione, lasciare questo assegno come un assegno perequativo ridotto. In tal senso ho formulato, con il collega Rosini, un emendamento, il quale non comporta nessun onere per lo Stato. Si mantiene semplicemente la situazione di fatto, e la si potrebbe mantenere per alcuni mesi, in attesa dell'ormai inderogabile riesame della materia dei diritti casuali, reso urgentissimo dal Messaggio Presidenziale. Quindi anche questa deroga al principio della non cumulabilità avrebbe una durata temporanea, ma renderebbe giustizia a numerosissimi impiegati.

Ecco il testo dell'emendamento: « La differenza risultante tra le misure dell'indennità di funzione e dell'assegno perequativo di cui alle allegate tabelle e quella delle corrispondenti tabelle allegate alla legge 11 aprile 1950, n. 130, nonché l'assegno integratore di cui al secondo comma dell'articolo 2 della presente legge sono cumulabili, in deroga al terzo comma dell'articolo 10 della legge 11 aprile 1950, n. 130, con le indennità previste ».

CAPPUGI. Qui non ci sarebbe da fare altro che sopprimere l'articolo 3, perché è esso che prevede l'applicazione della non cumulabilità.

PIERACCINI. Anche così si potrebbe fare.

Quanto all'autorizzazione agli enti locali e istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, sono d'accordo che essa può essere considerata implicita dalle disposizioni di cui all'articolo 1. Tuttavia per ragioni di chiarezza, perché purtroppo abbiamo avuto, di

queste leggi sui miglioramenti ai dipendenti degli enti locali e degli istituti parastatali, molte interpretazioni contestabili e contestate, io credo che sia opportuno farne menzione, come lo stesso relatore ha riconosciuto.

CAPPUGI. Per quanto riguarda il primo emendamento dell'onorevole Pieraccini, che indubbiamente concerne la questione più grave di questa proposta di legge, debbo riferire che io stesso in sede di preparazione della legge, nei contatti avuti col Ministero del tesoro, Ragioneria Generale dello Stato, e con il relatore del precedente analogo provvedimento, n. 2720 della I legislatura, onorevole Petrilli, insistei molto perché l'assegno perequativo che veniva ad essere aumentato in forza della legge stessa fosse cumulabile con i diritti casuali. Il Governo in quella occasione fu estremamente rigido nel non volere ammettere questa violazione del principio della non cumulabilità che è sancito dalla più volte citata legge n. 130 del 1950. Mi si obiettò in quella occasione che se la legge n. 212 del 1952 fosse stata fatta senza quell'errore che con questa proposta di legge si tende a modificare, fin da principio coloro che fruiscono dei diritti casuali non avrebbero avuto il beneficio dell'assegno personale; perché se l'emendamento fosse stato accolto in sede di discussione della legge n. 212, come io l'avevo proposto, l'assegno personale avrebbe avuto la stessa natura delle indennità fisse; cioè sarebbe stato considerato come l'assegno perequativo a cui si intende ora assimilarlo. Questo significa che in definitiva coloro che fruiscono dei diritti casuali hanno beneficiato fin qui, per un caso fortuito, dell'assegno personale. Dato che ora questo assegno diventa o assegno perequativo o indennità di funzione o assegno integratore, secondo quanto la legge dispone, non applicandosi la citata legge n. 130 in modo regolare, di questo beneficio non dovrebbero fruire coloro che hanno invece quello dei diritti casuali. Questa è la tesi che è stata sostenuta dal Governo e contro la quale io in Commissione e in Assemblea mi opposi, senza però avere risultato favorevole. Concordo però con l'onorevole Pieraccini che si potrebbe cogliere questa occasione per non arrecare un vero e proprio danno a coloro che fin qui hanno usufruito dell'assegno personale, ammettendo che soltanto la parte che si riferisce all'assegno personale dell'assegno perequativo possa essere cumulata: il che porterebbe a non mutare per niente lo stato attuale retributivo di coloro che godono dei diritti casuali. Perciò mi associo alla proposta dell'onorevole Pieraccini ed anzi siccome si tratta di

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 NOVEMBRE 1953

stabilire che soltanto quella parte dell'assegno perequativo che viene ora aumentata in virtù del trapasso dell'assegno personale ad assegno perequativo debba essere cumulabile, penso che l'emendamento Pieraccini e Rosini possa essere accolto, perché nella mia precedente obiezione non avevo tenuto conto che, se si sopprime l'articolo 3, molto probabilmente quelli che godono dei diritti casuali vengono ad avere il cumulo totale dell'assegno perequativo. Quindi, in tal misura io mi associo, perché l'emendamento risponde — lo ripeto — ad una richiesta che ho posto fin dall'origine.

L'altro emendamento dell'onorevole Pieraccini, relativo agli enti locali e alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, direi che trattasi di questione di pura forma. Ma credo che anche senza tale emendamento il risultato sarebbe il medesimo, perché non viene ad essere modificata quella parte della legge cui l'emendamento si riferisce. Comunque, perché non si abbia a ricorrere ad una interpretazione restrittiva della legge, è bene accogliere anche l'anzidetto emendamento.

ANGIOY. Io e i colleghi del mio settore politico concordiamo con le considerazioni generali fatte dal relatore in ordine alla urgenza del provvedimento. Concordiamo altresì con il primo emendamento presentato dall'onorevole Pieraccini. Circa quello che si riferisce agli enti locali, debbo manifestare una preoccupazione per la discrezionalità di cui tali enti si possono valere.

PIERACCINI. La discrezionalità è questa: siccome ci si riferisce ad una legge in cui nonostante il principio della obbligatorietà fu ammessa la discrezionalità, non possiamo far altro che applicare quella legge così come è stata interpretata.

ANGIOY. Uno degli inconvenienti più gravi si è manifestato proprio per quanto riguarda il personale degli enti locali, in quanto alcuni hanno interpretato in senso più estensivo la legge n. 212 del 1952 e le relative autorità tutorie ne hanno consentito l'applicazione; altri invece hanno applicato la legge ma le autorità tutorie non hanno consentito che avvenisse l'erogazione.

ZOTTA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il relatore, onorevole Ferreri, in sostanza, ha assolto anche al mio compito quando ha messo in evidenza, in primo luogo l'adesione piena del Governo alla proposta di legge Cappugi e in secondo luogo le proposte che da parte del Governo vengono fatte per eliminare alcune incongruenze e anomalie della legge precedente.

Di notevole, adesso, non vi è che l'emendamento presentato dall'onorevole Pieraccini circa la non cumulabilità o cumulabilità dei diritti casuali con gli assegni perequativi. Io direi di non creare un'altra indennità, dato che il problema dei diritti casuali sarà presto sottoposto all'esame del Parlamento. Non faccio alcuna questione di merito circa i diritti casuali, se competano o non competano. Cerchiamo di non aggravare il tormentato problema con l'aggiunta di nuove voci, di nuove competenze. In occasione dell'esame dell'erogazione ulteriore o meno dei diritti casuali io penso che questo particolare aspetto potrà essere esaminato con una visione armonica.

Gli onorevoli colleghi tengano presente che la proposta di legge Cappugi, se ha un pregio — e ne ha indubbiamente uno notevole in questa materia intricata — è quello di sgravare gli uffici dall'esame delle singole situazioni, di eliminare le sperequazioni tra impiegati dello stesso grado e dello stesso gruppo.

Ora se in virtù dell'emendamento Pieraccini si viene a creare una falla in questo sistema di riparazioni che noi ci affaticiamo a creare, indubbiamente cade tutto il valore della legge stessa, perché per quello che attiene a circa 60 mila impiegati (tanti sono quelli che usufruiscono dei diritti casuali) la legge non avrebbe alcun valore; e resterebbe quella indagine affidata agli uffici caso per caso che dovrebbe farsi in relazione alla carriera e alla ricostruzione dei vari assegni percepiti da ciascun impiegato durante la carriera medesima.

Perciò, senza pregiudicare il problema di fondo, vorrei pregare di non innovare in questa materia con una nuova ulteriore eccezione. Pregherei pertanto l'onorevole Pieraccini di voler ritirare il suo emendamento.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli. Poiché sul 1° comma dell'articolo 1 non sono stati presentati emendamenti, se non vi sono osservazioni, procederò alla votazione di detto articolo per divisione.

(Cosi rimane stabilito).

Do lettura del primo comma dell'articolo 1:

« Le tabelle dell'indennità di funzione e dell'assegno perequativo di cui all'articolo 10 della legge 11 aprile 1950, n. 130, sono sostituite, a decorrere dal 1° luglio 1951, da quelle allegate alla presente legge ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 NOVEMBRE 1953

Passiamo al 2° comma dello stesso articolo 1:

« A decorrere dalla stessa data sono abrogati il secondo e il terzo comma dell'articolo 1, e l'articolo 13 della legge 8 aprile 1952, n. 212 ».

Ricordo che a questo comma il relatore onorevole Ferreri ha proposto il seguente emendamento sostitutivo:

« A decorrere dalla stessa data è aumentata di lire 900 mensili lorde l'indennità di studio spettante al personale insegnante di grado VIII di gruppo B ed al personale di ruolo ispettivo, direttivo ed insegnante delle scuole elementari.

« Con effetto dal 1° luglio 1951 sono abrogati il secondo e il terzo comma dell'articolo 1 e l'articolo 13 della legge 8 aprile 1952, n. 212 ».

Se non vi sono osservazioni, pongo in votazione l'emendamento proposto dal relatore.

(È approvato).

Pertanto l'articolo 1 viene ad essere così definitivamente formulato:

« Le tabelle dell'indennità di funzione e dell'assegno perequativo di cui all'articolo 10 della legge 11 aprile 1950, n. 130, sono sostituite, a decorrere dal 1° luglio 1951, da quelle allegate alla presente legge.

A decorrere dalla stessa data è aumentata di lire 900 mensili lorde l'indennità di studio spettante al personale insegnante di grado VIII di gruppo B ed al personale di ruolo ispettivo, direttivo ed insegnante delle scuole elementari.

Con effetto dal 1° luglio 1951 sono abrogati il secondo e il terzo comma dell'articolo 1 e l'articolo 13 della legge 8 aprile 1952, n. 212 ».

Passiamo all'articolo 2:

« A decorrere dal 1° luglio 1951 l'assegno suppletivo di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807, è aumentato di lire millequattrocento per i sergenti e gradi corrispondenti e per gli appuntati, carabinieri, carabinieri ausiliari e pari grado degli altri Corpi militarmente organizzati facenti parte delle Forze armate e di lire milleduecento per tutti gli altri sottufficiali.

A decorrere dalla data predetta è istituito a favore dei sottoindicati personali di ruolo

un assegno integratore nelle misure mensili lorde a fianco di ciascuno indicate:

Personale civile e militare di grado XI dei gruppi A e B delle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, e personale di grado 9° delle Ferrovie dello Stato che fruisca dell'indennità di funzione.	L. 1.050
Personale di grado XII di gruppo B	» 1.250

L'assegno integratore di cui al precedente comma spetta anche al personale insegnante, di ruolo e non di ruolo, compreso nei gruppi e gradi sopra indicati ».

Non essendo stati presentati emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 3:

« Si applicano all'assegno integratore di cui al secondo comma del precedente articolo 2 le disposizioni previste per l'indennità di funzione e l'assegno perequativo dall'articolo 10, commi terzo, quarto, quinto, nono e decimo, della legge 11 aprile 1950, n. 130.

Nei confronti del personale civile fornito di indennità, assegni, diritti o compensi non cumulabili ai sensi del terzo comma dell'articolo 10 della legge 11 aprile 1950, n. 130, con l'indennità di funzione o con l'assegno perequativo di cui all'articolo medesimo, non si fa luogo al recupero di quanto corrisposto ai sensi dell'articolo 1, secondo e terzo comma, della legge 8 aprile 1952, n. 212 ».

L'onorevole Pieraccini, modificando il testo dell'emendamento da lui precedentemente letto, propone, insieme agli onorevoli Rosini, Cappugi e Chiaramello, il seguente emendamento sostitutivo dell'intero articolo 3:

« Non si applicano all'assegno integratore di cui al secondo comma del precedente articolo 2 e all'aumento dell'assegno perequativo e della indennità di funzione derivante dall'applicazione delle tabelle di cui all'articolo 1 della presente legge, le disposizioni previste per l'indennità di funzione e l'assegno perequativo dall'articolo 10, commi terzo, quarto, quinto, nono e decimo, della legge 11 aprile 1950, n. 130 ».

CAPPUGI. Diventando tale assegno personale, per effetto della legge, aumento o dell'indennità di funzione o dell'assegno perequativo oppure diventando assegno integra-

tore per quelle categorie che già lo avevano e che sarebbe stato eccedente, diventando, dicevo, tale emolumento non cumulabile con i diritti casuali, praticamente — applicando la legge così come è presentata — viene tolta la cumulabilità per detto aumento da ora in poi a coloro che hanno le indennità accessorie. Invece, con l'emendamento dianzi annunciato, si mantiene la situazione in atto, si rende cioè cumulabile con l'ammontare dei diritti casuali anche questa parte dell'assegno perequativo o l'indennità di funzione.

PRESIDENTE. Ossia in via eccezionale e temporanea sarebbe possibile effettuare questa cumulabilità.

FERRERI PIETRO, Relatore. E ciò ha la sua importanza: con l'emendamento dianzi proposto l'emolumento totale, che viene percepito dal personale a cui l'emendamento si riferisce, non aumenta; anzi, senza tale emendamento diminuirebbe. Faccio osservare però che si discute di non cumulabilità di una parte dell'emolumento complessivo con i diritti casuali che adesso sono in discussione.

ROSINI. La dizione dell'articolo 10 della legge n. 130 è generica.

FERRERI PIETRO, Relatore. Io non so se una eccezione di questo genere si debba fare proprio adesso, supponendo l'esistenza dei diritti casuali o se non sarebbe forse da farsi quando si discuterà di tali diritti casuali. A me sembra che noi verremo a decidere su una questione che è ancora in sospenso.

PRESIDENTE. Dal punto di vista formale, la sua osservazione, onorevole Ferreri, è esatta, in quanto i diritti casuali si debbono considerare cessati con il 31 ottobre 1953. Si potrebbe quindi dire che discutiamo di una cosa non più esistente; ma ora si propone una delega eccezionale e temporanea. D'altra parte la sede della materia è proprio questa. Quindi non possiamo rimandare la discussione di questo punto particolare a quando riasamineremo la materia dei diritti casuali.

ROSINI. Non mi soffermerò su quello che ha detto il relatore; anzi dichiaro che concordo con quanto ha osservato l'onorevole Presidente. Dirò soltanto che qui si parla in gran parte dei diritti casuali, ma l'articolo 10 della citata legge n. 130 del 1950 parla di cumulabilità in genere, con tutti, e sono molti, gli assegni, diritti e proventi. Quindi non si può dire che l'emendamento sia opportuno.

Quanto alla raccomandazione del Sottosegretario di Stato di non aggiungere una ulteriore voce allo stipendio, a me sembra un pudore fuori luogo: come dovrebbe dirsi

di chi uscendo dall'acqua completamente bagnato si preoccupasse di ripararsi dalla pioggia. Nella situazione attuale una voce in più o in meno non ha nessun significato, perché tanto questa situazione è insostenibile. D'altronde coll'emendamento presentato non si aggiunge nulla: l'assegno perequativo già esiste, e l'emendamento lo fa, soltanto, diventare cumulabile per questa sola parte.

La proposta di legge Cappugi ha delle conseguenze che non accetteremmo in generale ma che accettiamo solo in vista di una particolare situazione. L'onorevole Cappugi, per esempio, si preoccupa di eliminare la riassorbibilità dell'assegno personale in occasione degli scatti di stipendio e di eliminare la disparità di trattamento fra il personale assunto prima del 30 giugno 1951 e quello assunto dopo; però non osserva che trasformando in assegno perequativo l'assegno personale esso non va più calcolato per gli effetti della tredicesima mensilità e per la determinazione del lavoro straordinario. Tuttavia tra i due mali scegliamo il minore, e siamo d'accordo con lui perché sappiamo che fra breve la questione dovrà essere rivista; e infatti non si può andare avanti a fare proroghe poco opportune, perché significano che il Parlamento non adempie al suo dovere di legiferare. In questa situazione preoccupiamoci di non togliere una quota allo stipendio già così modesto. E per salvare le posizioni di principio, si decida finalmente il Governo a presentare quel famoso disegno di legge che già il Parlamento, con ordini del giorno, ha sollecitato.

PRESIDENTE. Ritengo opportuno rileggere il testo dell'articolo 3 proposto dagli onorevoli Pieraccini ed altri in sostituzione dell'articolo 3 della proposta Cappugi:

«Non si applicano all'assegno integratore di cui al secondo comma del precedente articolo 2 e all'aumento dell'assegno perequativo e dell'indennità di funzione derivante dall'applicazione delle tabelle di cui all'articolo 1 della presente legge, le disposizioni previste per l'indennità di funzione e l'assegno perequativo dell'articolo 10, commi terzo, quarto, quinto, nono e decimo, della legge 11 aprile 1950, n. 130».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 4:

«Le disposizioni previste dall'articolo 11 della legge 8 aprile 1952, n. 212, sono estese

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 NOVEMBRE 1953

— con la stessa decorrenza del 1° luglio 1951 stabilita dal successivo articolo 34 — al contributo stabilito dall'articolo 1 della legge 4 luglio 1941, n. 737, a favore del fondo di garanzia delle cessioni per il personale delle ferrovie dello Stato».

Non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

FERRERI PIETRO, *Relatore*. A questo punto, come ho precedentemente detto, propongo il seguente articolo aggiuntivo: « È abrogato l'ultimo comma dell'articolo 10 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722 ».

CAPPUGI. Con questo emendamento aggiuntivo si tende a rimediare ad un inconveniente che derivò dal fatto di avere soppresso l'intero articolo 10 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722. Con l'emendamento stesso si tende a ripristinare i primi due commi del citato articolo 10, che suonano così:

« Nel caso di cumulo di impieghi consentito dalle vigenti disposizioni spetta una sola indennità mensile di carovita.

« Il limite di cui all'articolo 99 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, concernente il cumulo di stipendi già modificato dall'articolo 3 del regio decreto-legge 26 luglio 1925, n. 1256, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, è elevato da lire 15 mila a lire 60 mila.

« La retribuzione da corrispondere in aggiunta alla pensione ai pensionati che assumono un impiego non di ruolo presso un'Amministrazione statale non può in nessuno caso superare l'eccezione dello stipendio inerente al grado rivestito all'atto del collocamento a riposo e relativa anzianità nel grado medesimo rispetto alla pensione spettante ».

Io sarei del parere di non ripristinare i primi due commi, tanto più che per quanto riguarda il secondo mi pare proprio illogico il ripristino, in quanto, secondo il punto di vista della Ragioneria generale dello Stato, la materia è stata regolata dal primo comma della legge n. 212, la quale ha fissato proprio i limiti. Quindi se si ripristinasse il secondo comma del citato decreto legislativo n. 722, credo che si genererebbe un equivoco, perché i limiti previsti da questo secondo comma sono già stati aumentati dalla legge n. 212 del 1952 con il primo comma dell'articolo 14. Non capisco come mai si voglia ripristinare anche il secondo comma del decreto legislativo n. 722, che regola la stessa materia con un princi-

pio differente. Quindi io penso che qui ci sia un equivoco piuttosto notevole. La soppressione del secondo comma dovrebbe permanere proprio per correttezza legislativa. Invece l'effetto finanziario si ha soltanto col ripristino del primo comma. In base all'abrogazione totale di detto articolo è accaduto che qualche pensionato che aveva il carovita in funzione della pensione di guerra lo ha anche preso in funzione della pensione ordinaria; anche per gli impiegati in servizio è stato possibile questo cumulo del carovita, sia per quanto riguarda eventualmente le pensioni di guerra fruite, sia per quanto riguarda il trattamento normale di servizio attivo. Ora con il ripristino di tale norma questa possibilità viene limitata. L'effetto finanziario è tenue, perché qui si tratta di carovita per gli impiegati in servizio attivo e di caroviveri per quanto riguarda i pensionati (i nomi sono diversi ma la sostanza è la stessa).

Io sarei dunque contrario all'emendamento dianzi accennato, cioè lascerei le cose così come sono, in funzione della soppressione totale dell'articolo 10 della legge n. 722; subordinatamente però vorrei che fosse almeno accolto questo emendamento all'emendamento: « Non si fa luogo al recupero di quanto corrisposto dal 1° luglio 1951 alla data di entrata in vigore della presente legge per effetto dell'avvenuta abrogazione dei due primi commi dell'articolo 10 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, ai sensi della legge 8 aprile 1952, n. 212 ». Così, almeno, non si darebbe luogo al recupero di quanto eventualmente percepito.

FERRERI PIETRO, *Relatore*. Condivido l'opinione dell'onorevole Cappugi che l'abrogazione del secondo comma dell'articolo 10 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, possa permanere; anche per il terzo comma mi pare sia da condividere l'opinione della Ragioneria generale che ne propone l'abrogazione.

Per quanto riguarda l'emendamento subordinato dell'onorevole Cappugi, non ho nulla da obiettare in quanto qui si tratterebbe di recuperare somme che ormai sono state elargite agli interessati, sia pure per una imperfetta sovrapposizione di articoli e disposizioni; tuttavia sarei del parere di modificarne la forma e di aggiungerlo all'articolo in discussione.

ZOTTA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Concordo col relatore.

CAPPUGI. Bisogna sostituire l'ultimo comma dell'articolo 14 che abroga tutto l'articolo 10.

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 NOVEMBRE 1953

FERRERI PIETRO, *Relatore*. Ritengo che per maggiore chiarezza l'articolo aggiuntivo da me precedentemente proposto potrebbe essere invece così formulato:

«L'ultimo comma dell'articolo 14 della legge 8 aprile 1952, n. 212, è, con effetto dal 1° luglio 1951, sostituito dal seguente:

« Sono abrogati il secondo e terzo comma dell'articolo 10 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722. Non si fa luogo al recupero di quanto corrisposto dal 1° luglio 1951 alla data di entrata in vigore della presente legge per effetto dell'avvenuta abrogazione dell'articolo 10 del ricordato decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 14 della legge 8 aprile 1952, n. 212 ».

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, pongo in votazione l'articolo aggiuntivo nel testo ora proposto dal relatore.

(È approvato).

L'articolo testè approvato assumerà il n. 5.

FERRERI PIETRO, *Relatore*. Come avevo accennato in precedenza, ritengo opportuno proporre il seguente altro articolo aggiuntivo:

« Alle categorie di personale in attività o in quiescenza per le quali, ai sensi della legge 8 aprile 1952, n. 212, l'indennità di carepane di cui al decreto legislativo 6 maggio 1947, n. 433, e successive modificazioni, è stata assorbita in altri assegni e soppressa come emolumento a sé stante, l'indennità medesima non compete per nessun altro titolo dalla stessa data di entrata in vigore della presente legge.

La norma di cui al precedente comma si applica anche al personale in attività e in quiescenza di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392, dalla data dalla quale detta legge ha avuto l'effetto ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo proposto dal relatore.

(È approvato).

L'articolo testè approvato assumerà il n. 6.

Come ha accennato precedentemente il relatore, l'onorevole Pieraccini aveva presentato un articolo aggiuntivo concernente i segretari provinciali e comunali nonché i dipendenti delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

L'onorevole Pieraccini ha ora ritenuto opportuno modificare la forma di tale articolo aggiuntivo la cui nuova dizione è la seguente:

« Le disposizioni di cui al presente provvedimento sono estese, in quanto applicabili, ai segretari provinciali e comunali.

Le stesse disposizioni possono, con l'osservanza delle condizioni, limitazioni e modalità stabilite rispettivamente, dagli articoli 18 e 19 della legge 8 aprile 1952, n. 212, essere estese, in quanto applicabili, al personale delle provincie, dei comuni e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, nonché a quello degli enti contemplati dall'articolo 19 della legge 8 aprile 1952, n. 212 ».

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo che verrebbe ad essere il n. 7.

(È approvato).

Seguono le tabelle. Ne do lettura:

TABELLA A.

MISURA DELLA INDENNITÀ DI FUNZIONE PER I DIPENDENTI DEI RUOLI DEI GRUPPI A E B

PERSONALE DEI RUOLI DI GRUPPO A.

Grado statale	Importo mensile lordo
I	30.000
II	25.000
III	21.000
IV	18.000
V	15.000
VI	13.000
VII	11.000
VIII	9.000
IX	7.000
X	7.000
XI	7.000

PERSONALE DEI RUOLI DI GRUPPO B.

Grado statale	Importo mensile lordo
VI	12.400
VII	10.400
VIII	7.200
IX	5.400
X	5.400
XI	5.400
XII	5.400

NOTA — L'indennità di funzione stabilita in tabella per i gradi di gruppo A spetta anche al personale degli Uffici di gruppo A, dei gradi corrispondenti, dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

L'indennità di funzione stabilita in tabella per i gradi di gruppo B spetta anche al personale degli Uffici di gruppo B, dei gradi corrispondenti, dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, nonché al personale esecutivo, degli stessi gradi di detta Amministrazione, il cui stipendio iniziale annuo lordo non sia inferiore a quello iniziale del grado XI statale previsto dalla tabella n. 1 dell'allegato I alla legge 8 aprile 1952, n. 212. L'indennità prevista per il grado statale VIII del gruppo B spetta anche al personale esecutivo del grado 5° della predetta Amministrazione.

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 NOVEMBRE 1953

TABELLA B.

MISURA DELL'ASSEGNO PEREQUATIVO PER IL PERSONALE DEI RUOLI DI GRUPPO C

Grado statale	Importo mensile lordo
VIII	4.000
IX	4.000
X	3.400
XI	3.000
XII	3.000
XIII	2.900

NOTA. — L'assegno perequativo stabilito in tabella spetta anche al personale degli Uffici di gruppo C e d'ordine, dei corrispondenti gradi dal 6° al 10° dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, nonché al personale esecutivo dell'Amministrazione medesima di grado 9° ferroviario, con stipendio iniziale annuo lordo inferiore a lire 245 000, e di grado 10°.

TABELLA C.

MISURA DELL'ASSEGNO PEREQUATIVO PER IL PERSONALE SUBALTERNO COMUNE A TUTTE LE AMMINISTRAZIONI

	Importo mensile lordo
Commesso capo	4.000
Primo commesso	3.000
Usciere capo	2.200
Usciere	2.100
Inserviente	2.000
Capo agente tecnico	3.000
Agente tecnico	2.200

NOTA. — L'assegno perequativo stabilito in tabella spetta anche al personale subalterno delle varie Amministrazioni dello Stato, contemplato nelle tabelle dell'allegato 11 alla legge 8 aprile 1952, n. 212. La misura dell'assegno è determinata in uno degli importi suindicati sulla base dello stipendio iniziale stabilito dalle tabelle medesime, raffrontato allo stipendio iniziale più vicino previsto per il personale subalterno comune a tutte le Amministrazioni di cui alla presente tabella.

TABELLA D.

MISURA DELL'ASSEGNO PEREQUATIVO PER IL PERSONALE SALARIATO PERMANENTE E TEMPORANEO

	Importo mensile lordo
Capi operai	2.200
Prima categoria (specializzati)	2.100
Seconda categoria (qualificati)	2.000
Terza categoria (comuni)	1.900
Quarta categoria (manovali)	1.900
Quinta categoria (apprendisti)	1.900
Sesta categoria (operaie specializzate)	2.000
Settima categoria (operaie comuni)	1.900

NOTA. — L'assegno perequativo stabilito in tabella spetta, nella misura di lire 1.900 mensili lorde, anche al personale salariato contemplato nelle tabelle nn. 2 e 3 dell'allegato III alla legge 8 aprile 1952, n. 212.

TABELLA E.

MISURA DELL'ASSEGNO PEREQUATIVO PER IL PERSONALE DEL RUOLO DEGLI UFFICI ED ESECUTIVO DELLE FERROVIE DELLO STATO

Grado ferroviario	Importo mensile lordo
11°	2.300
12°	2.200
13°	2.100
14°	2.000

TABELLA F.

MISURA DELL'ASSEGNO PEREQUATIVO PER IL PERSONALE IMPIEGATIZIO NON DI RUOLO

	Importo mensile lordo
Categoria I a)	4.100
Categoria I b)	3.500
Categoria II	2.200
Categoria III	2.000
Categoria IV	1.900

NOTA. — L'assegno perequativo stabilito in tabella spetta anche al personale a contratto di cui alla tabella n. 2 dell'allegato VII alla legge 8 aprile 1952, n. 212, nonché al personale non di ruolo degli uffici ed esecutivo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato equiparabile alle categorie sopraindicate.

L'assegno stesso è esteso agli assuntori ferroviari classificati nei gruppi e categorie di cui agli articoli 1 e 4 della legge 14 febbraio 1949, n. 40. La misura di esso è determinata in base a quella stabilita per il personale non di ruolo ferroviario, secondo le proporzioni previste dagli articoli 2 e 5 della legge citata per la determinazione della retribuzione iniziale degli stessi assuntori.

Agli assuntori ferroviari non contemplati negli articoli 2 e 5 della predetta legge 14 febbraio 1949, n. 40, ed ai dipendenti tutti degli assuntori l'assegno perequativo spetta nella misura di lire 1.900 lorde mensili quando essi prestino almeno 7 ore giornaliere di servizio riducendosi in proporzione quando la durata del servizio sia inferiore.

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 NOVEMBRE 1953

TABELLA G.

MISURA DELL'ASSEGNO PEREQUATIVO PER IL PERSONALE POSTELEGRAFICO

	Importo mensile lordo
Ricevitori con retribuzione base oltre le lire 15.000.	2.600
Ricevitori con retribuzione base fino a lire 15.000	2.200
Supplenti	2.000
Agenti rurali e procaccia	1.900
Fattorini postali e telegrafici, ap- prendisti, allievi meccanici e cottimisti	1.800

NOTA — L'assegno perequativo va corrisposto nelle misure anzidette per il personale che effettua una prestazione giornaliera di 8 ore e in misura ridotta in proporzione al numero delle ore effettuate per il personale che effettua una prestazione giornaliera di durata inferiore.

Le pongo in votazione.

(Sono approvate).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge. Regolazioni finanziarie connesse con le integrazioni di prezzo sul bilancio dello Stato, per i generi alimentari. (154).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Regolazioni finanziarie connesse con le integrazioni di prezzo sul bilancio dello Stato, per i generi alimentari.

Avverto che la IX Commissione permanente (Agricoltura) non ha ancora espresso il proprio parere, ma il termine prescritto è ormai trascorso.

Prego il relatore, onorevole Troisi, di svolgere la sua relazione su questo disegno di legge.

TROISI, *Relatore*. Il presente disegno di legge riproduce il disegno di legge n. 3064 della passata legislatura, che la nostra Commissione esaminò, in sede legislativa, il 4 marzo 1953. È un provvedimento molto complesso, che riguarda le integrazioni di prezzo stabilite nel corso della recente guerra per evitare che il costo della vita aumentasse eccessivamente. Quindi si tratta di esaminare la gestione dei vari enti incaricati di accentrare, acquistare e distribuire i generi alimentari.

Prima di addentrarmi nell'esame del provvedimento debbo fare una pregiudiziale. Dice l'articolo 18 che:

« Per gli effetti dell'articolo 81 della Costituzione, alla copertura dell'onere di lire 700.000.000 di cui alla presente legge, verrà provveduto con un'aliquota delle maggiori entrate di cui al terzo provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio 1951-52.

Il Ministero del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio ».

Ora, trattandosi di un esercizio già chiuso, noi non possiamo fare riferimento, ai sensi della legge e del regolamento di contabilità di Stato, alle citate maggiori entrate. Per cui sarei del parere di chiedere la sospensione dell'esame del presente disegno di legge, perché i ministri competenti presentino nuovamente alla Camera il provvedimento con una copertura idonea, oppure proporrei il non passaggio agli articoli.

PRESIDENTE. La questione sollevata dal relatore onorevole Troisi è di carattere generale. Come ha accennato il relatore, il provvedimento in esame, fa riferimento, per la copertura, al bilancio di un esercizio finanziario dal quale nello scorso esercizio si poteva attingere. Ma con l'esercizio corrente, ritenendo trascorso il termine di validità della legge 13 marzo 1953, n. 151, per quanto si riferisce agli esercizi finanziari 1950-51, 1951-52 si sarebbe dovuta modificare la dizione concernente la copertura; invece il riferimento è rimasto lo stesso.

Circa l'utilizzo delle somme iscritte in un bilancio immediatamente precedente a quello in vigore abbiamo avuto due leggi speciali: la prima è quella 30 agosto 1951, n. 941, la seconda quella 13 marzo 1953, n. 151, dianzi accennata, intitolata: « Disposizioni per l'utilizzo delle disponibilità di bilancio destinate alla copertura di oneri derivanti da provvedimenti legislativi di contenuto particolare », legge che la nostra Commissione finanze e tesoro sollecitò per regolarizzare la posizione della legittimità, per non dire della costituzionalità, della copertura. Infatti bisogna risalire al principio della annualità del bilancio e alla disposizione contenuta nell'articolo 274 del regolamento di contabilità dello Stato, articolo il quale stabilisce che le somme stanziare in un bilancio per un determinato esercizio e non spese alla chiusura dell'esercizio stesso, devono essere portate in economia; e ciò perché occorre provvedere

a fare il consuntivo di quell'esercizio; altrimenti se fossero spendibili anche successivamente e non ci fosse una limitazione nel tempo il consuntivo non si potrebbe più fare. Sicché noi accettammo ed approvammo la legge 13 marzo 1953, n. 151, la quale stabilisce all'articolo 1 che:

« A partire dall'esercizio finanziario 1950-51 e fino a tutto l'esercizio 1952-53, dal totale delle entrate accertate in ciascun esercizio sarà detratta una somma pari all'onere finanziario complessivo previsto dai disegni di legge non ancora approvati al termine dell'esercizio, ma già presentati al Parlamento, con copertura della relativa spesa a carico delle disponibilità recate dalle « Variazioni allo stato di previsione » e dal capitolo « Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso », iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Tale somma sarà portata in aumento della previsione di entrata per l'esercizio immediatamente successivo ed iscritta nella categoria delle « entrate effettive » o nella categoria delle entrate « movimento di capitali », a seconda della categoria d'incidenza della spesa, per essere destinata a copertura dell'onere finanziario dei disegni di legge suindicati ».

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, negli stati di previsione dell'esercizio in scadenza e in quelli dell'esercizio successivo, le occorrenti variazioni ».

Ora quale è l'interpretazione di questa disposizione? L'interpretazione si deve fare sul testo della legge, ma possono essere utili anche i lavori preparatori. Quando la Commissione finanze e tesoro discusse il testo di questo disegno di legge, il relatore onorevole Ferreri con altri componenti della nostra Commissione come l'onorevole Cavallari Vincenzo e l'onorevole Petrilli; e al Senato ancora il senatore Mott, che ne fu relatore, e lo stesso Presidente della Commissione finanze e tesoro onorevole Bertone insisterono sul fatto che si tratta di un provvedimento eccezionale di fronte ai principi generali di contabilità dello Stato e che la legge doveva avere effetto, per le spese di cui esisteva la copertura, anche nell'esercizio finanziario immediatamente successivo a quello di competenza, cioè, a quello cui si riferiva la spesa.

A suffragare questa interpretazione, sulla quale, in una recente seduta appositamente tenuta con i Presidenti delle Sottocommis-

sioni, io ho richiamato l'attenzione, sta il secondo comma dell'articolo letto, che dice: « Tale somma sarà portata in aumento della previsione di entrata per l'esercizio immediatamente successivo » ed iscritta, ecc.

Ora a questa disposizione si vorrebbe dare una diversa interpretazione: non intenderla disgiuntamente, esercizio finanziario per esercizio finanziario, con quello immediatamente successivo, ma in blocco, e cioè a partire dall'esercizio finanziario 1950-1951, fino all'esercizio finanziario 1952-53, per la durata di questi esercizi si vorrebbe disporre di tutte le somme non utilizzate per maggiori entrate accertate e di quelle accantonate e non spese per provvedimenti in corso qualunque sia l'esercizio, a decorrere da quello 1950-51. Contro questa interpretazione vi è non soltanto l'opinione già espressa dai Presidenti delle sottocommissioni, ma c'è anche la prassi della nostra Commissione, in quanto abbiamo interpretato, secondo quella che a me pare la chiara dizione della legge, che si debbano cioè considerare soltanto gli esercizi a sé e quelli dell'esercizio immediatamente successivo; e non addivenire all'altra interpretazione dianzi accennata che secondo il mio pensiero potrebbe non basarsi sulla esatta intenzione avuta dalle Commissioni finanze e tesoro della Camera e del Senato ed anche sul testo preciso della legge.

Ad ogni modo siccome si tratta di una questione di principio di grande importanza, che dobbiamo risolvere anche per regolare il nostro lavoro nei confronti di altre leggi analoghe, ritengo doveroso prendere una risoluzione di massima, alla quale poi la nostra Commissione dovrà costantemente attenersi.

SULLO. Anche come Presidente della I Sottocommissione dichiaro di essere perfettamente d'accordo con la interpretazione che il Presidente, onorevole Castelli Avolio, ha ritenuto di dare circa la legge 13 marzo 1953, n. 151. Vi è anche all'ordine del giorno della seduta odierna della Commissione un provvedimento già deferito alla I Sottocommissione che non abbiamo ritenuto di poter approvare in sede di Sottocommissione. Debbo confermare che il nostro Presidente ha creduto opportuno di consultare i Presidenti delle Sottocommissioni e qualche altro collega e che d'altro canto, sia l'interpretazione letterale sia l'analisi attenta che è stata fatta dei documenti preparatori, sia la prassi stessa ci hanno portato alle stesse conclusioni a cui è giunto il nostro Presidente.

Tuttavia devo a questo punto dire che, se è giusto che noi ci atteniamo strettamente

a questa interpretazione, bisogna pur trovare qualche mezzo per uscire fuori, sia pure con tutto il rispetto della procedura, dalla situazione difficile in cui ci troviamo.

Io credo che nello stesso tempo in cui la Commissione ribadisce il principio, essa potrebbe anche affermare di essere favorevole a che con altra legge specifica, riguardante le entrate dell'esercizio finanziario 1951-52, si possa sistemare la serie di questioni legislative pendenti.

In altri termini riterrai opportuno, nello stesso tempo in cui confermiamo la interpretazione che il nostro Presidente dà della citata legge n. 151 del 1953, che noi si desse la sensazione in senso favorevole o sfavorevole dal punto di vista sostanziale a sistemare tutte le questioni del genere con un'altra legge.

Il problema è questo: per l'esercizio 1951-1952 la Ragioneria generale dello Stato ha accantonato una cifra di parecchi miliardi per provvedimenti legislativi presentati quasi tutti nel 1° semestre 1953, provvedimenti che se fossero passati fino al 30 giugno 1953, o entro il successivo mese di luglio 1953, sarebbero divenuti legge.

Ciò che è avvenuto nel primo e nel secondo semestre del 1953 è cosa che tutti conoscono: discussione della legge elettorale, scioglimento della Camera e del Senato, blocco di molti disegni di legge che non avevano avuto l'approvazione dell'altro ramo del Parlamento.

Di fronte ai quindici miliardi stanziati nell'esercizio 1951-52 per l'I. N. A.-Casa o a provvedimenti del genere di natura sociale, noi dobbiamo trovare il modo per far sì che tali provvedimenti passino al più presto.

Se poniamo il Ministro del tesoro nella difficoltà di reperire i miliardi occorrenti per una serie di provvedimenti attesi da numerose categorie (provvedimenti che noi tutti, in altra sede o in altro momento o nella stessa sede, finiamo per perorare), noi veramente ci mettiamo in una posizione insostenibile.

Il Ministro del tesoro ha il dovere di aumentare le entrate a copertura di nuovi provvedimenti legislativi. In queste condizioni, trovare i numerosi miliardi, circa 54, occorrenti per far fronte alle spese derivanti da disegni di legge non ancora approvati e aventi la copertura sugli esercizi già chiusi, con nuovi provvedimenti di carattere tributario, mi parrebbe cosa assai difficile.

Cosicché io direi questo: nel momento in cui riconfermiamo l'esatta interpretazione, tenuto presente che i suddetti 54 mi-

liardi sono già stati accantonati dalla Ragioneria generale per la copertura di provvedimenti, nel corso di questa discussione esprimiamo il seguente parere: che se il Governo si rende promotore di un provvedimento in cui è previsto che questi 54 miliardi del 1951-52 possano servire per la copertura di provvedimenti per l'esercizio finanziario 1953-54, noi questa legge la approviamo; e che, in base ad essa, potremmo approvare tutti gli altri provvedimenti.

Ad una interpretazione elastica, ad una interpretazione contraria allo spirito ed alla lettera della legge, io non sono favorevole perché, per la verità, dei punti fermi ad un certo momento devono essere posti. Però io sarei favorevole ad un suggerimento o per lo meno ad un parere preventivo circa l'opinione favorevole della nostra Commissione per una sistemazione sostanziale attraverso una legge che dica chiaramente che i 54 miliardi si possono adoperare in via eccezionale, data la situazione particolare del primo e del secondo semestre del 1953.

Si tratterà di aspettare una ventina di giorni, non di più; penso però che ciò non abbia grande importanza se si sistema il problema sostanziale. D'altra parte io dico ai frettolosi che vi sono delle linee generali, delle norme di correttezza finanziaria che devono essere mantenute, per cui venti giorni non rappresentano nulla perché si salvi nello stesso tempo la sostanza della correttezza e i provvedimenti sociali che ci vengono proposti.

PRESIDENTE. Per informazione degli onorevoli colleghi devo dire che i provvedimenti presentati in questa legislatura attingono anche all'esercizio finanziario 1950-51; quindi la questione non riguarda soltanto l'esercizio 1951-52 ma anche quello precedente.

CAVALLARI VINCENZO. La questione posta dall'onorevole Presidente è di notevolissima importanza dal punto di vista politico, profilo sotto il quale io intendo affrontare questo problema.

È anche importante perché noi tutti sappiamo che vi sono in corso dei provvedimenti legislativi, fra cui quello dell'I. N. A.-Casa che è di indubbia importanza dal punto di vista sociale.

Le osservazioni che affronterò sono di carattere generale ed hanno una grande importanza dal punto di vista politico perché si basano sui diritti del Parlamento per due motivi.

In primo luogo perché noi abbiamo sempre sostenuto che la Costituzione non fa alcuna differenza fra i poteri del Governo e i po-

teri del singolo deputato in ordine alla presentazione di un progetto di legge.

Se noi giustificassimo l'uso che si vuol fare attraverso l'utilizzazione delle spese non impegnate in passati esercizi dopo la scadenza di questi esercizi e se noi continuassimo in questa consuetudine, evidentemente noi verremmo, non dico ad annullare, ma a menomare i diritti di tutti quei deputati i quali intendono presentare una proposta di legge.

Chi conosce le spese non impegnate in un determinato esercizio finanziario? Certamente il Governo, ma non i deputati. Noi, quando dobbiamo presentare una proposta di legge che importa spesa a carico dello Stato, ci troviamo di fronte al problema dell'articolo 81. Problema che potremmo risolvere avendo a nostra disposizione tutti i dati che riguardano le spese impegnate e non impegnate nel corrente e nei passati esercizi finanziari.

Con il sistema instaurato la situazione è tale per cui lo Stato può presentare tutti i provvedimenti legislativi, anche aventi oneri finanziari, mentre in quest'ultimo caso è difficile per i deputati poterlo fare non conoscendo gli impegni assunti su determinati capitoli.

Altra esigenza per la difesa dei diritti del Parlamento è di conoscere i consuntivi. Se funzione fondamentale del Parlamento è quella di discutere i bilanci preventivi, io direi che non è meno fondamentale conoscere e discutere i consuntivi, anche perché la conoscenza dei risultati dei bilanci consuntivi è di grande aiuto per una giusta valutazione e discussione di quelli preventivi.

Se ci accontentassimo di prolungare questo stato di cose di carattere eccezionale di cui ha fatto parola il nostro Presidente e che stabilisce che le somme non impegnate nei passati esercizi possono essere impegnate negli esercizi successivi, noi praticamente metteremo la pubblica Amministrazione nella impossibilità di presentare i consuntivi dei scorsi esercizi; quindi verremmo indirettamente a privare noi stessi di uno strumento di controllo sull'operato della pubblica Amministrazione e verremmo ad autolederci in uno dei poteri fondamentali del Parlamento.

Vi è la convenienza affinché al più presto possibile si ritorni alla normalità nell'amministrazione del bilancio dello Stato e a quel concetto fondamentale che è rappresentato dall'unità del bilancio.

Il collega onorevole Sullo ha fatto una proposta concreta. In considerazione di ciò che è avvenuto nell'esercizio finanziario 1952-1953 (la discussione presso il Parlamento della legge elettorale, le elezioni, ecc.), si potrebbe

presentare un altro provvedimento il quale proroghi in sostanza quel regime eccezionale instaurato dalla legge 13 marzo 1953, n. 151.

SULLO. Direi non di prorogarlo, ma di modificarlo.

CAVALLARI VINCENZO. In sostanza, è una proroga, una sanatoria.

Poiché vi sono provvedimenti di spiccato carattere sociale, io non penso che ci si possa opporre ad una sanatoria, anche se questa potrà servire a prolungare o ad aggravare la situazione nella quale ci troviamo.

Però credo che questo provvedimento di sanatoria dovrebbe essere concepito in un modo diverso da quello con il quale sono stati concepiti in passato analoghi provvedimenti. Noi vorremmo sapere, prima di dare questa sanatoria, quali sono queste somme non impegnate nei passati esercizi, noi desidereremmo che si venga a dire davanti al Parlamento che nell'esercizio finanziario, per esempio, 1951-1952 non sono stati impegnati *tot* miliardi.

Il Governo ci venga a dire quale è la situazione sotto questo riguardo e allora potremmo consentire ad approvare un provvedimento di tal genere.

Perciò io penso che sarebbe indispensabile che nel provvedimento di cui ha fatto parola il collega onorevole Sullo venisse menzionata la somma non impegnata nei precedenti esercizi. Perché, quando noi diciamo che è autorizzata l'utilizzazione, anche nell'esercizio non immediatamente successivo, della somma non impegnata negli esercizi passati, in sostanza noi diamo in mano al Governo una cambiale in bianco, che egli può riempire con la somma che vuole.

Credo che sia interesse e dovere del Parlamento, di fronte alla situazione purtroppo instaurata nel nostro paese in questo campo, non rifiutare una possibilità di risolvere in questo senso il problema. Perché ritengo che sia pure dovere del Parlamento che in questa prossima legge siano indicate le somme degli esercizi passati non impegnate, in modo che si sappia entro quali limiti il provvedimento debba essere attuato.

SABATINI. A mio giudizio, la legge 13 marzo 1953, n. 151, non consente una pratica applicazione perché è in contrasto con la legge e il regolamento di contabilità di Stato e anche perché il termine « accertate » che appare nella suddetta legge, praticamente non chiarisce bene i termini della questione che si vuole risolvere, ma anzi li rende più confusi.

Ritengo che, solo affrontando in pieno il problema dell'armonia delle disposizioni dell'anzidetta legge con quella della contabilità

di Stato che riguarda tutta la tecnica del bilancio, noi potremmo sanare la situazione.

In sostanza la mia osservazione è la seguente: il problema non riguarda solo l'interpretazione dell'articolo concernente la copertura della spesa di cui al disegno di legge in discussione, ma deve essere trovata una interpretazione più larga che consenta la risoluzione di tutti i casi analoghi a quello oggi sottoposto al nostro esame. Perché è inutile affermare che i consuntivi debbono essere presentati tempestivamente al Parlamento, mentre poi si approvano leggi che bloccano i consuntivi medesimi.

In attesa che si giunga a una chiarificazione della questione, sarei del parere di approvare tutti quei provvedimenti che abbiano già avuto una regolare copertura, anche se gli esercizi per i quali essa è stabilita siano già chiusi.

TROISI, *Relatore*. Sulla questione di carattere generale, osservo che a furia di eccezioni e di considerazioni speciali si sono vulnerati quelli che sono i principi fondamentali del bilancio: la sua unità, l'annualità del bilancio, tutte questioni che sono riportate nella Costituzione.

Io sono, su questo punto, intransigente, e penso che dovremmo fare ogni sforzo per rimettere il bilancio nell'ortodossia della annualità.

È vero che anche in altri paesi si avverte questa crisi tra le esigenze sociali e le strette dell'annualità del bilancio, anche perché si fanno dei piani pluriennali; ma fino a quando nella Costituzione non si introduca un diverso concetto (del resto, già adombrato nel corso di passate discussioni), noi dobbiamo essere rigidi nel rispettare il principio dell'annualità del bilancio.

FERRERI PIETRO. Io vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi sulla serie di fatti durante la quale, nel corso della passata legislatura, è maturata la legge n. 151 del 1953 di cui stiamo parlando, anche perché di quella legge fui il relatore.

Era insistente e ripetuta l'osservazione e la lamentela che noi, prorogando ora di un anno, ora di due anni, la possibilità di utilizzare ciò che era rimasto delle note di variazioni e del fondo speciale accantonato per provvedimenti in corso, mentre da una parte chiedevamo a gran voce che fossero presentati i consuntivi, dall'altra mettevamo l'Amministrazione nella impossibilità di allestire puntualmente i consuntivi medesimi, proprio perché il termine veniva prorogato di fatto di un anno o di due anni. Ed è proprio per questa contraddittorietà del nostro stesso atteggiamento che siamo arrivati ad

approvare la legge 13 marzo 1953, n. 151, la quale prendeva in considerazione una situazione di carattere eccezionale. Infatti, si pensò che questa legge avrebbe trovato applicazione fino all'esercizio 1952-53, in quanto l'ultimo esercizio che avrebbe passato le somme impegnate — ma non pagate all'esercizio successivo — sarebbe stato il 1952-53, e l'ultimo esercizio che avrebbe ricevuto tali somme sarebbe stato il 1953-54.

Non mi lascio quindi trascinare da argomenti di contrabbando, cioè non appoggio le mie argomentazioni pensando a questo o a quel disegno di legge e al loro particolare contenuto; in questa maniera, finiremo con il violare un principio che, quando è violato, permette il transito non solo di quelle leggi per le quali siamo particolarmente sensibili, ma di tante altre.

Ritengo opportuno rifare la storia di quel provvedimento per giustificare la parola « accertate » di cui si è occupato l'onorevole Sabatini. Questi dianzi ha rilevato che, essendosi introdotta sulla legge citata, n. 151, la nozione dell'accertamento, avremmo creato una tale confusione negli uffici ministeriali per cui li avremmo messi nelle condizioni di non poter allestire il consuntivo.

La nozione di « accertamento » delle entrate e di impegno delle spese è così chiara nel regolamento di contabilità e così basilare che l'aver utilizzato quella parola non vuol dire aver creato nuove nozioni, ma solo aver ribadito una nozione fondamentale. Pertanto, chiunque ci accusi di aver portato confusione in quegli uffici, dice cosa che, probabilmente, deriva da una non completa conoscenza della materia.

Del pari mi sembra priva di fondamento l'obiezione dell'onorevole Cavallari il quale, muovendosi sotto il profilo politico, ha detto: vorremmo sapere, per tutti gli esercizi, l'ammontare delle somme utilizzabili che oggi ancora restano disponibili, e vorremmo anche conoscere quali sono i provvedimenti per i quali il Governo intende trovare copertura con le rimanenze.

Al riguardo, debbo osservare che noi siamo perfettamente informati, perché tutti i disegni di legge che hanno la loro copertura nelle disponibilità delle note di variazioni o nel fondo globale per provvedimenti legislativi in corso (che sono i soli due casi presi in considerazione dalla legge n. 151 del 13 marzo 1953) sono da noi conosciuti. Infatti, nelle note di variazioni è sempre contenuto l'elenco delle leggi che in esse trovano copertura, e qualche volta sono anche indicati i numeri degli stampati della Camera e del Senato.

Per quanto riguarda il fondo globale per i provvedimenti legislativi in corso, proprio nella passata legislatura abbiamo affermato che, condizione per approvare tale impostazione di bilancio, sia l'anticipata conoscenza dell'elenco dei provvedimenti che con il fondo medesimo si intendono finanziare.

Pertanto io ritengo che, se ci si presentasse un conto in cui fosse indicata la disponibilità residua del 1950-51, noi dovremmo fare questo: scorrere tutti i provvedimenti indicati nelle note di variazione del 1950-51, stralciare tutti quelli approvati e, per differenza, sapremmo quelli che restano ancora da approvare.

Altrettanto si dica per il fondo globale. E vengo alla sostanza. L'onorevole Sullo ha affermato il principio che la citata legge del 1953 non può essere toccata, per non ingenerare incertezze in questa materia. Anche qui, è bene chiarire le idee.

Innanzitutto, allorché si dice che il tesoro ha accantonato le disponibilità, non bisogna intendere che abbia messo da parte dette somme per quella destinazione: è un accantonamento ideale, che deriva dall'aver indicato quei provvedimenti legislativi che troveranno copertura. Noi pensiamo che le somme del fondo globale degli esercizi precedenti e delle note di variazioni che non sono state utilizzate, hanno costituito, per effetto della legge del marzo 1953, altrettante economie, cioè l'ammontare del disavanzo di quegli esercizi sarà stato di tanto minore di quanto non si sia utilizzato sia delle note di variazione e sia del fondo globale. Dal che si potrebbe dedurre che il ritardo nella utilizzazione di quei fondi si è risolto in una diminuzione del disavanzo degli esercizi di competenza.

Allora, stando in tal modo le cose, quando nella vita amministrativa dello Stato, guardata secondo una serie di esercizi, tale ritardo ha portato un miglioramento nel disavanzo, perché non si fa ora una nota di variazione con la quale si aumenta il fondo globale per i provvedimenti legislativi in corso dell'esercizio 1953-54 di quanto è ancora necessario per coprire i provvedimenti che sono tuttora in giro?

Che cosa capiterà a seguito di questa nota di variazione che aumenta il fondo globale per l'esercizio in corso? Che, purtroppo, in questo esercizio avremmo un disavanzo aumentato di quanto sono diminuiti i disavanzi degli esercizi precedenti.

Come noi nel 1952-53 approvammo l'emissione di buoni del tesoro, consentendo che

questo introito andasse a diminuire di circa 200 miliardi il disavanzo dell'esercizio 1952-53, così ora, con la legge che chiamasi « nota di variazione » verremmo ad aumentare il disavanzo di questo esercizio per l'incremento del fondo a disposizione dei provvedimenti legislativi in corso, con il che, finalmente, avrebbero la possibilità di trovare via libera i provvedimenti che sono ancora fermi.

Come dal punto di vista sostanziale sono scoperti tutti i disegni di legge che si appoggiano, per quanto riguarda la copertura, al fondo globale del 1953-54, nella stessa situazione verrebbero a trovarsi i provvedimenti che ora si aggiungono al fondo globale. Per gli altri, la copertura ideale consisterebbe in questo: la somma di cui ora, attraverso l'aumento del fondo globale, noi aumentiamo il disavanzo dell'esercizio 1953-54, si troverà livellata da minore disavanzo degli esercizi precedenti.

DUGONI. Trovo che l'impostazione giuridica che è stata data dagli onorevoli Ferreri e Cavallari e, per quella parte che ho intuito, dal Presidente, è impeccabile: ci troviamo cioè di fronte alle disposizioni della legge del 13 marzo 1953, n. 151. Siamo quasi tutti vecchi componenti di questa Commissione e sappiamo quanta fatica ci è costata l'accennata legge su cui poggia il raddrizzamento dell'ordine amministrativo del nostro paese. Questa legge è stata una diga che noi abbiamo posta. Ora se dopo sette mesi la gettiamo in aria, non potremmo non essere tacciati di incoerenza.

L'onorevole Ferreri, come suol dirsi, per chiudere un buco apre una voragine. Noi violeremo l'articolo 81 della Costituzione. Io sono invece del parere che il Governo, trattandosi di spese già defalcate dai precedenti bilanci, deve, coi provvedimenti che non hanno trovato attuazione nei bilanci precedenti, chiedere l'assestamento con una copertura determinata. Non è lecito che ci si venga a dire dopo cinque o sei anni: abbiamo risparmiato su questo e quindi possiamo spendere per quest'altro.

Noi siamo disposti a dare il nostro appoggio a qualsiasi provvedimento che sia portato qui con la sua copertura: perché solo questo mette la Commissione in condizione di giudicare.

ARCAINI. Ritengo che le ragioni esposte dell'onorevole Sullo debbano essere tenute in molta considerazione da parte della Commissione. La eccezionalità delle vicende parlamentari non ha consentito di impiegare le somme già previste in regolari note di varia-

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 NOVEMBRE 1953

zioni. È ben vero che il nostro dovere è quello di attenerci ad una interpretazione rigorosa delle leggi di contabilità e delle leggi che noi stessi abbiamo approvate, come l'ultima n. 151 del marzo scorso.

Tuttavia l'unità del bilancio non credo che possa essere assolutamente e soltanto salvaguardata dalla annualità del bilancio medesimo. L'onorevole Troisi, pur sostenendo che in materia occorre essere rigorosi, ha però ammesso che esiste una situazione di crisi dalla quale bisogna uscire. I provvedimenti che abbiamo approvato l'anno scorso in base alla citata legge per le maggiori entrate verificatesi nel corso degli anni precedenti sono, in fondo, un mezzo per uscire da questa situazione di crisi. Oggi la crisi è aggravata dal fatto che durante il corso dell'esercizio 1952-53 la Camera non si è trovata nelle condizioni di utilizzare le somme che con regolari note di variazioni erano state stanziare per un determinato scopo.

A me sembra che, pertanto, la Commissione dovrebbe accogliere la proposta dell'onorevole Sullo perché un provvedimento inteso a risolvere la situazione venga approvato con tutti quegli accorgimenti e limitazioni che sono doverosi in ragione del controllo che dobbiamo esercitare.

DUGONI. Mi sembra che la cosa più semplice sia quella di fare in modo che il nuovo provvedimento, di cui ha fatto cenno l'onorevole Sullo, trovi la copertura in questo esercizio.

ZOTTA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Desidero richiamare l'attenzione sul fatto che con la legge 13 marzo 1953, n. 151, si voleva poter disporre delle cifre relative all'esercizio finanziario 1950-51, 1951-52, 1952-1953. Noi abbiamo davanti tre esercizi. Disporre per quale periodo? I colleghi che sono intervenuti hanno detto: per l'anno immediatamente successivo a ciascuno di questi esercizi. Se dunque questa possibilità fosse concessa solo per l'anno immediatamente successivo, le disponibilità di bilancio reperite per l'esercizio finanziario 1950-51 dovrebbero essere utilizzate solo per l'esercizio 1951-52. Ma questa facoltà è stata già concessa dalla legge 30 ottobre 1950, n. 993. Comunque la legge 13 marzo 1953 n. 151 sarebbe inoperante per quanto riguarda l'esercizio 1950-51. Infatti se noi possiamo utilizzare le disponibilità di bilancio reperite per l'esercizio 1950-51 solo per il 1951-52, la legge sarebbe intervenuta a darci questa facoltà molto tardi, nel marzo 1953. Noi allora questo accenno all'anno finanziario

1950-51 non dovremmo trovarlo qui in questa legge, perché ci dà una facoltà che non possiamo esercitare.

PIERACCINI. La più volte citata legge del marzo 1953 contiene però una sanatoria.

ZOTTA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Allora si ammette la tesi del Ministero del tesoro, ossia che delle disponibilità 1950-51 si possa disporre non nell'anno immediatamente successivo, cioè nel 1951-52, ma anche dopo.

Se è così, cerchiamo di vedere tutto questo insieme alla stregua di un altro principio, il quale potrebbe essere quello che illumina la legge 13 marzo 1953. Il principio è questo: non si intende qui per « anno successivo » il termine ultimo di disponibilità, ma si intende soltanto il riporto, come dice il paragrafo del comma successivo.

In complesso non possiamo utilizzare le disponibilità di bilancio dei tre esercizi fino al 30 giugno 1954.

Che cosa vuol significare questa menzione « dell'esercizio immediatamente successivo »? Sta ad indicare il passaggio che queste disponibilità fanno nell'esercizio successivo. L'utilizzazione è avvenuta; ed allora è esaurita la questione; non è avvenuta, ed allora costituisce ancora una disponibilità stanziata per l'esercizio ma che passa in quello successivo.

Nel primo comma si dice: può disporre di tutte le somme che abbiano riferimento all'esercizio finanziario 1950-51 fino a tutto l'esercizio 1952-53, sempreché sia stato presentato ad un ramo del Parlamento un disegno di legge.

Nel comma successivo, data questa possibilità di utilizzo delle disponibilità dei tre esercizi, si stabilisce il procedimento: le disponibilità del primo esercizio passano a quello immediatamente successivo; se, in virtù della facoltà concessa con la legge più volte citata, non si usufruisce di tali disponibilità, queste passano all'esercizio immediatamente successivo, e così via.

Ciò soltanto può darci la ragione del perché vi sia la menzione dell'esercizio 1950-51. Altrimenti, questa menzione sarebbe strana, assurda e non avrebbe alcun significato.

DUGONI. Onorevole Sottosegretario di Stato, ella non era presente quando la Commissione finanze e tesoro ha discussa la legge 13 marzo 1953, n. 151!

ZOTTA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Ma io vedo la legge come deve essere interpretata.

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 NOVEMBRE 1953

L'interprete trova questa menzione: « a partire dall'esercizio finanziario 1950-51 ». Come si dà una facoltà di esercizio su qualcosa che è morto, che è finito? Ha o non ha significato questa norma?

FERRERI PIETRO. Il suo significato è reso palese dal corpo del secondo comma, poiché questo secondo comma introduce anche delle modificazioni formali. Infatti, lo schema di rendiconto di questi tre esercizi avrebbe una strana fattura quando la legge fosse puntualmente obbedita, in quanto avremo entrate di competenza dell'esercizio 1952-53 e poi un'altra posta di entrate che l'esercizio 1952-1953 ha ereditato dall'esercizio immediatamente precedente.

Così, il primo capovero era riferito anche al 1950-51, perché il secondo capovero dettava norme con cui fare anche il rendiconto del 1950-51.

Questa era la posizione del legislatore quando dettava la legge. Come ho detto, con la legge del marzo 1953 si ha anche una modifica nella forma strutturale esteriore del rendiconto. È un modello nuovo. Quel modello si applicherebbe anche al 1950-51.

ZOTTA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Io pongo la questione all'esame della Commissione, specialmente dopo la risposta data dall'onorevole Ferreri.

Anche per dare gli elementi che l'onorevole Dugoni ha chiesto sulla entità della somma (si tratta di 65 miliardi), io chiederei che la continuazione della discussione fosse rinviata.

SABATINI. Vorrei, se possibile, avere ampie notizie sugli inconvenienti che ha suscitato la legge, più volte citata, n. 151, nell'ambito della sua applicazione concreta.

PRESIDENTE. Il Sottosegretario di Stato onorevole Zotta ha proposto che la discussione del presente disegno di legge sia rinviata ad altra seduta. Se non vi sono osservazioni può rimanere così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Rinvio della discussione del disegno di legge: Regolazione dei risultati di gestione relativi alle importazioni dall'Argentina di carne e di strutto. (155).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Regolazione dei risultati di gestione relativi alle importazioni dall'Argentina di carni e di strutto.

Questo provvedimento non fa la questione dell'utilizzo delle disponibilità di bilancio. Dato però che si tratta di materia affine al disegno di legge testè discusso, riterrei opportuno rinviare la discussione ad altra seduta.

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sulla proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta della seguente proposta di legge:

CAPPUGI: « Trasformazione in aumento dell'assegno perequativo o dell'indennità di funzione dell'assegno personale previsto dai commi 2° e 3° dell'articolo I della legge 8 aprile 1952, n. 212, recante revisione del trattamento economico dei dipendenti statali ». (38):

Presenti	39
Astenuto	1
Votanti	38
Maggioranza	20
Voti favorevoli	37
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Albarello, Alicata, Arcaini, Assennato, Belotti, Berzanti, Biasutti, Bigi, Caiati, Carcaterra, Castelli Avolio, Cavallari Vincenzo, Cavallaro Nicola, Coggiola, De Martino Carmine, Faletta, Ferreri Pietro, Gennai Tonietti Erisia, Ghislandi, Guggenberg, Guglielminetti, Infantino, Longoni, Mannironi, Nicoletto, Pieraccini, Raffaelli, Ricci Mario, Ronza, Roselli, Rosini, Sabatini, Salizzoni, Schiratti, Troisi, Turnaturi, Valsecchi, Walter.

Si è astenuto:

Pecoraro.

La seduta termina alle 12.30.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
AVV. CORALDO PIERMANI

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI